

11.33

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, D'ALIA, GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF di cui al precedente comma 5, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, ultimo periodo, valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. 6-ter. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-bis, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma 6-bis, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

11.43

BARBOLINI, BALBONI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, D'ALIA, GERMONTANI, GHEDINI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito d'impresa, inclusi i titolari di reddito di impresa commerciale, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, che hanno la sede legale ovvero la sede operativa nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, e che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-*bis* del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, hanno subito in conseguenza degli eventi sismici una riduzione, certificata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, del fatturato o della produzione lorda vendibile pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni e di misura tale da condizionare ancora una ripresa piena dell'attività di impresa, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre al 30 giugno 2013».

Conseguentemente:

– *dopo il comma 9-bis inserire il seguente:*

«9-*ter*. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-*bis*, lettera *a-bis*), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7»;

– *al comma 13, sostituire le parole:* «145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «185 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014».

11.46

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, D'ALIA, GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7-bis, lettera b), dopo le parole: «dei tributi» inserire le seguenti: «e dei contributi».

Consequentemente, sostituire il comma 7-ter con il seguente:

«7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, lettera b), pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2012 e a 18 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla presente lettera, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

9.3

GHEDINI, SANGALLI, BASTICO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 12-*ter*, primo periodo, le parole: "entro novanta giorni dalla data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno"».

11.1

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno nonché delle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria"».

11.5

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5.1) all'articolo 7, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese sostenute dai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 20 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri"».

11.11

PIGNEDOLI, BERTUZZI, BARBOLINI, BASTICO, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*b-bis*) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti DOP, quali Grana Padano e Parmigiano Reggiano, in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Alla concessione dei contributi di cui alla presente lettera è riservata una somma pari a 30 milioni di euro. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri"».

11.17

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 1-quater, inserire i seguenti commi:

«1-*quinquies*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 4-*ter* aggiungere il seguente comma:

"4-*quater*. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al decreto legge 2012 n. 74, convertito con legge del 1° agosto 2012, n. 122, sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato - città e autonomie locali".

1-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quinquies*, valutati in euro 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

1-*septies*. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1-*sexies*, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma

1-*sexies*, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

11.18

11.18

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 1-quater inserire i seguenti:

«1-*quinquies*. La sospensione disposta dall'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è prorogata sino al 16 giugno 2013.

1-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quinquies*, valutati in euro 75 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

1-*septies*. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1-*sexies*, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma

1-*opties*, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

11.19

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 1-quater, inserire i seguenti:

«1-*quinquies*. Per i comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012, sono compensati attraverso trasferimenti a carico della gestione commissariale.

1-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quinquies*, valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

1-*septies*. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1-*sexies*, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma

1-*opties*. La copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

11.22

GHEDINI, SANGALLI

Al comma 3-ter, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» inserire le seguenti: «o che, anche se non direttamente danneggiate dal sisma, abbiano registrato, nei quattro mesi successivi allo stesso, una riduzione del fatturato o della produzione lorda vendibile superiori al 30 per cento rispetto alla media annua di riferimento».

11.24

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 3-ter inserire il seguente: «3-quater. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi».

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis.».

11.26

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo» con le seguenti: «residenti o occupati nelle aziende ubicate nei comuni interessati dai fenomeni sismici del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni».

11.28

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «a decorrere dal 22 maggio 2012» con le seguenti: «a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122».

11.29

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Ai commi 5 e a 6, sostituire le parole: «16 dicembre 2012» con le seguenti: «21 dicembre 2012».

11.38

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7, sostituire le parole: «possono concedere», con le seguenti: «concedono».

11.39

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7-bis, lettera a), prima delle parole: «dagli esercenti attività commerciali», inserire le seguenti: «dai titolari di reddito di lavoro autonomo,».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero dell'attività di lavoro autonomo».

11.44

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7-bis, lettera b), dopo le parole: «di lavoro dipendente» inserire le seguenti: «e dai titolari di assegno previdenziale».

Conseguentemente al comma 7-ter sostituire le parole: «0,2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «0,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 9 milioni di euro per l'anno 2013».

11.45

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Al comma 7-bis, lettera b), dopo le parole: «di lavoro dipendente» inserire le seguenti: «per il tramite del sostituto d'imposta».

11.48

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*.1. Al fine di tener conto degli effetti derivanti dal sisma sulle attività produttive:

a) gli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di imposta 2012 dei soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

b) il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, dispone, entro il mese di febbraio 2013, la revisione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, da applicare al soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».

11-bis.0.1

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2014".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. Il comma 13-*bis* dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato».

(3575) Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012

(Esame e rinvio)

Il relatore SARRO (*PdL*) riferisce sul disegno di legge n. 3575, ricordando che esso è finalizzato a garantire l'immediata vigenza di una serie di misure di favore, introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 (atto Senato n. 3570).

Il relatore PEGORER (*PD*) si sofferma sul disegno di legge in titolo, evidenziando come esso sia finalizzato a garantire l'immediata vigenza di una speciale procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa, che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la costruzione degli immobili danneggiati, la possibilità di chiedere agli istituti di credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato e della durata massima di due anni, per provvedere al pagamento dei debiti tributari e contributivi precedentemente sospesi. Peraltro, con il disegno di legge n. 3575 viene ampliata la platea dei beneficiari del finanziamento in linea con quanto previsto dalla Camera in sede di conversione del disegno di legge n. 3570.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.